

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **145/2003** (ECLI:IT:COST:2003:145)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CHIEPPA** - Redattore: **VACCARELLA**

Camera di Consiglio del **13/03/2003**; Decisione del **09/04/2003**

Deposito del **24/04/2003**; Pubblicazione in G. U. **30/04/2003**

Norme impugnate:

Massime: **27612**

Atti decisi:

N. 145

ORDINANZA 9 - 24 APRILE 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 384, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 10 luglio 2002 e del 25 giugno 2002 dal Giudice di pace di Osimo nei procedimenti civili vertenti tra Bibini Luigi e Calderoni Angelo e la Prefettura di Ancona, iscritte ai numeri 507 e 508 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi di opposizione a sanzioni amministrative promossi, rispettivamente, dal sig. Luigi Bibini e dal sig. Angelo Calderoni avverso due ordinanze-ingiunzione del Prefetto di Ancona per violazione dell'art. 142, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il Giudice di pace di Osimo, con due ordinanze del 25 giugno e 10 luglio 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), laddove - in contrasto con l'art. 200, comma 1, dello stesso codice della strada, nonché con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione - tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevede quello in cui l'apparecchiatura di rilevazione abbia consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento o, comunque, nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari;

che, in punto di fatto, riferisce il rimettente che i ricorrenti hanno eccepito la nullità della contestazione, in quanto effettuata in violazione degli artt. 201 cod. strada e 384 del relativo regolamento, e non nell'immediatezza dell'accertamento, e ciò benché l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità (autovelox mod. 104/C2) ne consentisse la lettura immediata;

che la Prefettura di Ancona, costituitasi nei due giudizi, ha confutato le domande attrici;

che il rimettente osserva preliminarmente che l'art. 200 cod. strada prevede lo strumento della contestazione immediata, salvo il caso in cui, per l'impossibilità della stessa, non sia necessario procedere alla notifica della violazione e che l'art. 201, comma 1, dello stesso codice prescrive che il motivo della mancata contestazione immediata deve essere indicato nel verbale;

che l'art. 384 del citato regolamento elenca i casi in cui deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione immediata e che dall'istruttoria espletata è emersa la ricorrenza, nelle fattispecie dedotte in giudizio, di circostanze atte a giustificare l'utilizzo della notifica della violazione, piuttosto che la sua contestazione immediata, essendosi verificata l'ipotesi tipizzata di impossibilità di cui all'art. 384, lettera e), del medesimo regolamento;

che il ricorso alla notifica dell'infrazione, pur consentita, nei casi dedotti in giudizio, dalla norma regolamentare, costituirebbe, a parere del rimettente, una violazione del diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 Cost. in ogni stato e grado del procedimento e favorito dall'art. 200 cod. strada, in quanto tale modalità di contestazione farebbe venir meno ogni possibilità di contraddittorio tra le parti nell'immediatezza del fatto;

che, osserva il rimettente, il contrasto tra norma primaria e norma secondaria può essere eliminato solo attraverso una dichiarazione di incostituzionalità della seconda e la conseguente rimozione dei limiti all'applicazione dell'art. 200 cod. strada, che, valorizzando lo strumento della contestazione immediata, «esprime una modalità di esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito per tutte le violazioni del codice della strada»;

che, costituitosi nel giudizio di cui all'ordinanza n. 508 del 2002 a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'inammissibilità della sollevata questione, in quanto oggetto del dubbio di costituzionalità è una norma regolamentare, insuscettibile in quanto tale di essere sottoposta allo scrutinio della Corte in ordine alla sua compatibilità con i principi costituzionali;

che le ordinanze propongono le medesime questioni e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti.

Considerato che il Giudice di pace di Osimo dubita - in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - della legittimità costituzionale dell'art. 384, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in quanto prevede come ipotesi di materiale impossibilità della contestazione immediata il caso del veicolo già a distanza dal posto di accertamento dell'illecito ovvero che non possa essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari;

che la censura rivolta nei confronti della norma denunciata è inammissibile, trattandosi di norma regolamentare sottratta al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.